FORNITURA DI ARREDI PER SCUOLE E STRUTTURE SPORTIVE SCOLASTICHE VARIE, PER L'ANNO SCOLASTICO 2017-2018, A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE CONFORMI AL DECRETO MINISTERO DELL'AMBIENTE DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DELL'11 GENNAIO 2017 (G.U. N. 23 DEL 28 GENNAIO 2017).

CAPITOLATO D'ONERI

ART. 1 - OGGETTO

- 1. Oggetto del presente capitolato è la fornitura di arredo per scuole e strutture scolastiche varie.
- 2. La gara è divisa in dieci lotti aggiudicabili separatamente:
 - LOTTO 1: armadietti spogliatoio e mobiletti contenitori in legno per bambini codice CIG: Z151F9608D - importo massimo € 6.650,00 (iva esclusa);
 - LOTTO 2: armadietti spogliatoio in metallo codice CIG: Z661F960D0 importo massimo € 570,00 (iva esclusa);
 - LOTTO 3: panchine per bambini con schienale, panche alunni senza schienale codice CIG: Z3F1F96116 importo massimo € 5.350,00 (iva esclusa);
 - □ **LOTTO 4:** sgabelli codice **CIG: Z261F96136** importo massimo € 750,00 (iva esclusa);
 - □ **LOTTO 5:** sedie pieghevoli codice **CIG: ZDD1F96183** importo massimo € 750,00 (iva esclusa);
 - □ **LOTTO 6:** scaffali per libri in legno codice **CIG: Z501F961BF** importo massimo € 9.300,00 (iva esclusa);
 - LOTTO 7: sedie monoscocca in polipropilene, per adulti e per bambini codice CIG: Z811F96235 - importo massimo € 5.500,00 (iva esclusa);
 - LOTTO 8: panche con attaccapanni e cappelliera e panche con seduta in listoni di legno, per gli spogliatoi delle palestre delle scuole - codice CIG: Z8D1F96280 importo massimo € 7.100,00 (iva esclusa);
 - LOTTO 9: specchi antinfortunistici per spogliatoi palestre codice CIG: Z621F962AD importo massimo € 1.500,00 (iva esclusa);
 - □ **LOTTO 10:** brandine codice **CIG: ZC11F962CA** importo massimo € 2.000,00 (iva esclusa).
- 3. Le tipologie, le caratteristiche, le quantità ed i luoghi di consegna degli arredi trovano illustrazione nel presente capitolato al successivo art. 3 e nel documento "ELENCO LOTTI, PRODOTTI E SEDI DI CONSEGNA", allegato al presente Capitolato d'Oneri quale parte integrante (vedi allegato 1).
- 4. La consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, consegna e montaggio (ove previsto).
- 5. Le forniture dovranno essere eseguite con l'osservanza di tutte le norme stabilite dal presente capitolato, dal disciplinare di gara e dal BANDO del Mercato Elettronico Consip "Fornitura di Prodotti alle Pubbliche Amministrazioni" Categoria "Arredi".

ART. 2 - ONERI CONNESSI ALLA FORNITURA

- 1. Gli arredi ordinati dovranno essere consegnati presso le scuole e le palestre indicate nel documento "ELENCO LOTTI, PRODOTTI E SEDI DI CONSEGNA", allegato al presente Capitolato d'Oneri quale parte integrante (vedi allegato 1), franco di ogni e qualsiasi rischio e spesa.
- 2. Inoltre saranno a carico del fornitore le spese di imballo, di trasporto e dei relativi rischi di manipolazione ecc., nonché l'onere della responsabilità civile verso terzi per ogni e qualsiasi danno provocato in conseguenza della fornitura.

- 3. La ditta aggiudicataria si impegna ed espletare tutte le forniture in modo ineccepibile con idoneo personale, sotto la propria ed esclusiva responsabilità in conformità alle vigenti disposizioni di legge, regolamenti e norme contrattuali in materia.
- 4. Dichiara a tal fine di esonerare totalmente il Comune di Vicenza da ogni responsabilità civile e penale diretta o indiretta, e di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.
- 5. La ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e/o danni arrecati a persone o a cose sia del Comune di Vicenza che di terzi, in dipendenza di manchevolezza o di trascuratezza nell'esecuzione della fornitura.
- 6. Il Comune di Vicenza è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dell'Affidatario o che dovessero essere arrecati a terzi dal personale stesso nell'esecuzione della fornitura.
- 7. L'appaltatore si impegna all'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di lavoro e ad assicurare ai lavoratori dipendenti il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori del settore, l'Appaltatore si obbliga altresì ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed i regolari versamenti contributivi a favore dei dipendenti impegnati, secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali a favore dei propri dipendenti, sono pertanto a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione e di indennizzo da parte della medesima.
- 8. La fornitura dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro e l'appaltatore dovrà adottare tutti i mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi. In particolare l'appaltatore dovrà adottare ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette e di terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati durante le operazioni di competenza riguardanti la consegna della fornitura.

ART. 3 - REQUISITI DELLA FORNITURA E SEDI DI CONSEGNA

- 1. Le tipologie, le caratteristiche, le quantità ed i luoghi di consegna degli arredi sono quelle indicate nel documento "ELENCO LOTTI, PRODOTTI E SEDI DI CONSEGNA", allegato al presente Capitolato d'Oneri quale parte integrante (vedi allegato 1).
- 2. Inoltre tutti i prodotti dovranno possedere le specifiche tecniche previste al punto 3.2 dei Criteri Ambientali Minimi per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni adottati con Decreto Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare dell'11 gennaio 2017 (G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017) riportati al successivo art. 4 del presente Capitolato.
- 3. Laddove il luogo di consegna è all'interno della ZTL (come indicato nel suddetto "Elenco lotti, prodotti e sedi di consegna" allegato 1) tutti gli oneri e le incombenze per l'accesso alla ZTL sono a carico della ditta aggiudicataria.

ART. 4 - CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER PER LA FORNITURA E IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI ARREDI PER INTERNI

1. Tutti gli arredi descritti all'articolo 3 e nel documento "ELENCO LOTTI, PRODOTTI E SEDI DI CONSEGNA", allegato al presente Capitolato d'Oneri quale parte integrante (vedi allegato 1) devono essere anche in possesso delle specifiche tecniche punto 3.2 dei Criteri Ambientali Minimi per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni adottati con Decreto Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare dell'11 gennaio 2017 (G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017) come di seguito riportato:

3.2 SPECIFICHE TECNICHE

3.2.1 Sostanze pericolose

Nei componenti, parti o materiali usati non devono essere presenti:

- 1. additivi a base di cadmio, piombo, cromo VI, mercurio, arsenico e selenio in concentrazione superiore allo 0.010% in peso.
- 2. ftalati addizionati volontariamente, che rispondano ai criteri dell'articolo 57 lettera f) del regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH)
- 3. sostanze identificate come "estremamente preoccupanti" (SVHCs) ai sensi dell'art.59 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 ad una concentrazione maggiore dello 0,10% peso/peso.
- 4. sostanze e miscele classificate ai sensi del Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP):
- come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione di categoria 1A, 1B o 2 (H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360Fd, H360Df, H361H, H351, H361f, H361d, H361fd, H362);
- per la tossicità acuta per via orale, dermica, per inalazione, in categoria 1, 2 o 3 (H300, H310, H317, H330, H334)
- come pericolose per l'ambiente acquatico di categoria 1,2, 3 e 4 (H400, H410, H411, H412, H413)
- come aventi tossicità specifica per organi bersaglio di categoria 1 e 2 (H370, H372). Inoltre le parti metalliche che possono venire a contatto diretto e prolungato ¹ (6) con la pelle devono rispondere ai seguenti requisiti:
- 5. devono avere un tasso di rilascio di nickel inferiore a 0.5 μg/cm2/settimana secondo la norma EN 1811
- 6. non devono essere placcate con cadmio, nickel e cromo esavalente.

Verifica: L'offerente deve presentare una dichiarazione del legale rappresentante da cui risulti il rispetto dei punti 3, 4 e 6. Tale dichiarazione dovrà includere una relazione redatta in base alle schede di sicurezza messe a disposizione dai fornitori. Per quanto riguarda i punti 1, 2 e 5 devono essere presentati rapporti di prova rilasciati da organismi di valutazione della conformità.

3.2.2 Emissioni di formaldeide da pannelli

Se sono utilizzati pannelli a base di legno che contengono resine a base di formaldeide, le emissioni di formaldeide dai pannelli usati nel prodotto finito deve essere inferiore a 0,080~mg/m3, ossia inferiore al 65% del valore previsto per essere classificati come E1 secondo la norma EN 13986 allegato B.

Verifica: L'offerente deve fornire un rapporto di prova relativo ad uno dei metodi indicati nell'allegato B della norma EN 13986 emesso da un organismo di valutazione della conformità avente nello scopo di accreditamento le norme tecniche di prova che verificano il contenuto o l'emissione di formaldeide.

Sono presunti conformi i prodotti certificati CARB fase II, secondo la norma ATCM 93120 e Classe F****, secondo la norma JIS A 1460 (2001) ²(7) nonché altre eventuali certificazioni che assicurino emissioni inferiori a quelle previste dal requisito.

Pagina 3 di 17

¹ (6) Il contatto prolungato con la pelle, secondo il punto 27 dell'allegato XVII del Reg. REACH, è definito dal CARACAL come 10 minuti in tre o più occasioni nell'arco di due settimane o 30 minuti in una o più occasioni nell'arco di due settimane.

² (7) JIS A 1460:2001 Building boards Determination of formaldehyde emission -- Desicator method.

3.2.3 Contaminanti nei pannelli di legno riciclato

I pannelli a base di legno riciclato, costituenti il prodotto finito, non devono contenere le sostanze di seguito elencate in quantità maggiore a quella specificata (fonte: European Panel Federation, EPF).

Elemento/composto	mg/kg di pannello di legno riciclato
Arsenico	25
Cadmio	50
Cromo	25
Rame	40
Piombo	90
Mercurio	25
Cloro	1000
Fluoro	100
Pentaclorofenolo	5
Creosoto	0,5

Verifica: L'offerente deve presentare la documentazione tecnica del produttore dei pannelli a base di legno o prodotta dall'appaltatore, basata su rapporti di prova emessi da un organismo di valutazione della conformità.

Sono altresì presunti conformi i prodotti provvisti del Marchio Ecolabel UE o equivalente oppure di una dichiarazione ambientale di Tipo III certificata da un ente terzo accreditato e registrata presso un Programma conforme alla ISO 14025, che permetta di dimostrare il rispetto del presente criterio.

3.2.4 Contenuto di composti organici volatili

Il contenuto dei COV nei prodotti vernicianti utilizzati non deve superare il 5 % peso/peso misurato secondo la norma ISO 11890-2.

Verifica: Per il contenuto di COV nei prodotti vernicianti l'offerente deve fornire i relativi rapporti di prova eseguiti ai sensi della norma ISO 11890-2 rilasciati da un organismo di valutazione della conformità commissionato o dagli offerenti o dai loro fornitori di materiale.

3.2.5 Residui di sostanze chimiche per tessili e pelle

I materiali utilizzati per i rivestimenti devono rispettare i seguenti limiti relativi alle tinture contenenti arilammine, ai metalli pesanti estraibili ed alle emissioni di formaldeide libera come di seguito indicato.

Per i prodotti tessili:

- arilammine ≤30 mg/kg (limite applicato ad ogni ammina) in accordo con la norma EN ISO 14362-1 e 14362-3;
- formaldeide libera o parzialmente idrolizzabile ≤75 mg/kg in accordo alla EN ISO 14184-1;
- per gli arredi scolastici, formaldeide libera o parzialmente idrolizzabile ≤20 mg/kg in accordo alla EN ISO 14184-1;

la quantità di metalli pesanti estraibili in accordo alla UNI EN 16711-2 inferiore ai limiti riportati di seguito (in mg/kg): antimonio ≤30.0; arsenico ≤1.0; cadmio ≤0.1; cromo ≤2.0; cobalto ≤4.0; rame ≤50.0; piombo ≤1.0; mercurio ≤0.02 e nickel ≤1.0.

Per la pelle:

- arilammina ≤30 mg/kg (limite applicato ad ogni ammina) in accordo con la norma EN ISO 17234-1;
- cromo VI non rilevabile entro i 3 mg/kg in accordo alla EN ISO 17075;
- formaldeide libera e parzialmente idrolizzabile ≤75 mg/kg in accordo alla EN ISO 17226-1;
- formaldeide libera o parzialmente idrolizzabile ≤20 mg/kg (per mobili da bambini) in accordo alla EN ISO 17226-1;
- la quantità di metalli pesanti estraibile in accordo alla EN ISO 17072-1 inferiore ai limiti riportati di seguito (in mg/kg): antimonio ≤30.0; arsenico ≤1.0; cadmio ≤0.1; cromo ≤2.0; cobalto ≤4.0; rame ≤50.0; piombo ≤1.0; mercurio ≤0.02 e nickel ≤1.0.

Verifica: L'offerente deve presentare i rapporti di prova riportati nel criterio rilasciati da organismi di valutazione della conformità commissionati o dagli offerenti o dai loro fornitori di materiale.

3.2.6 Sostenibilità e legalità del legno

Per gli articoli costituiti di legno o in materiale a base di legno, o contenenti elementi di origine legnosa, il legname deve provenire da boschi/foreste gestiti in maniera sostenibile/responsabile o essere costituito da legno riciclato.

Verifica: L'offerente deve dimostrare il rispetto del criterio come di seguito indicato:

- per la prova di origine sostenibile/responsabile, una certificazione del prodotto, rilasciata da organismi di valutazione della conformità, che garantisca il controllo della "catena di custodia" in relazione alla provenienza legale della materia prima legnosa e da foreste gestite in maniera sostenibile/responsabile, quali quella del Forest Stewardship Council® (FSC®) o del Programme for Endorsement of Forest Certification schemesTM (PEFCTM), o altro equivalente;
- per il legno riciclato, certificazione di prodotto "FSC® Riciclato" (oppure "FSC® Recycled") ³(8), FSC® misto (oppure FSC® mixed) ⁴(9) o "Riciclato PEFCTM" (oppure PEFC RecycledTM) ⁵(10) o certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato (es. ReMade in Italy® o equivalenti) o una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità, che dimostri il rispetto del criterio.

3.2.7 Plastica riciclata

Se il contenuto totale di materiale plastico (escluse le plastiche termoindurenti) supera il 20 % del peso totale del prodotto, il contenuto medio riciclato delle parti di plastica (imballaggio escluso) deve essere almeno pari al 50 % peso/peso.

Pagina 5 di 17

³ (8) FSC®: Forest Stewardship Council® (Standard for Chain of Custody Certification FSC-STD-40-004); (Sourcing reclaimed material for use in FSC product groups or FSC certified projects FSC-STD-40-007); (Requirements for use of the FSC trademarks by Certificate Holders FSC-STD-50-001)

⁴ (9) FSC®: Forest Stewardship Council® (Standard for Chain of Custody Certification FSC-STD-40-004; Standard for company evaluation of FSC controlled wood FSC-STD-40-005); (Sourcing reclaimed material for use in FSC product groups or FSC certified projects FSCSTD-40-007); Requirements for use of the FSC trademarks by Certificate Holders FSC-STD-50-001.

⁵ (10) PEFCTM: Programme for Endorsement of Forest Certification schemesTM (Schema di Certificazione della Catena di Custodia dei prodotti di origine forestale PEFC ITA 1002:2013; Requisiti per gli utilizzatori dello schema PEFCTM, Regole d'uso del logo PEFCTM – Requisiti, Standard PEFCTM Council PEFCTM ST 2001:2008).

Verifica: Sono conformi i prodotti provvisti di una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato (es. ReMade in Italy®, Plastica Seconda vita o equivalenti) o di una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità, che dimostri il rispetto del criterio.

3.2.8 Rivestimenti

Le parti tessili devono essere sostituibili per consentire di allungare la vita media dell'arredo. I materiali usati per i rivestimenti suddivisi in:

- tessuti (p.es cotone, lana, poliestere)
- ◆ PVC
- poliuretano (finta pelle)
- vera pelle

devono rispondere ai requisiti richiamati in appendice I.

Verifica: L'offerente deve fornire le istruzioni per la sostituzione delle parti tessili e le informazioni fornite dai produttori dei singoli materiali utilizzati da cui risulti che i rivestimenti usati rispondono ai requisiti fisici di qualità richiesti. La conformità ai requisiti fisici è supportata dai relativi rapporti di prova specificati nelle tabelle 1, 2 e 3 dell'appendice I, che siano rilasciati da un organismo di valutazione della conformità.

3.2.10 Requisiti del prodotto finale

I prodotti devono essere conformi alle versioni più recenti delle pertinenti norme UNI relative alla durabilità, dimensione, sicurezza e robustezza.

Verifica: L'offerente deve fornire dei rapporti di prova dei prodotti forniti che attestino la rispondenza alle norme tecniche. In particolare, in merito alle sedute per ufficio si richiede la conformità alla norma UNI/TR 11653:2016 e per le scrivanie e tavoli da ufficio, mobili contenitori e schermi per ufficio, la conformità alla UNI/TR 11654:2016. Gli arredi scolastici devono essere conformi alle norme UNI EN 1729 (per banchi e sedie), UNI 4856 (per le cattedre) e UNI EN 14434 (per le lavagne). Tali rapporti di prova devono essere rilasciati (a seconda dei casi al produttore finale o ai fornitori dei singoli componenti) da un organismo di valutazione della conformità.

3.2.11 Disassemblabilità

Il prodotto deve essere progettato in modo tale da permetterne il disassemblaggio al termine della vita utile, affinché le sue parti e componenti, come alluminio, acciaio, vetro, legno e plastica e ad esclusione dei rivestimenti in film o laminati, possano essere riutilizzati, riciclati o recuperati.

Verifica: L'offerente deve fornire una scheda esplicativa o uno schema di disassemblaggio che illustri il procedimento di disassemblaggio che deve consentire la separabilità manuale degli elementi costituiti da materiali diversi.

3.2.12 Imballaggio

L'imballaggio (primario, secondario e terziario) deve essere costituito da materiali facilmente separabili a mano in parti costituite da un solo materiale (es. cartone, carta, plastica ecc) riciclabile e/o costituito da materia recuperata o riciclata. Gli imballaggi in plastica devono essere identificati conformemente alla norma CR 14311 "Packaging – Marking and material identification system". L'imballaggio deve essere costituito per almeno l'80% in peso da materiale riciclato se in carta o cartone, per almeno il 60% in peso se in plastica.

Verifica: l'offerente deve descrivere l'imballaggio che utilizzerà, indicando il tipo di materiale o di materiali con cui è costituito, le quantità utilizzate, le misure intraprese per ridurre al minimo il volume dell'imballaggio, come è realizzato l'assemblaggio fra materiali diversi e come si possono separare e dichiarare il contenuto di riciclato.

Sono presunti conformi i prodotti provvisti di un'etichetta "FSC® Riciclato" (oppure "FSC® Recycled") o "Riciclato PEFCTM" (oppure PEFC RecycledTM) con relativo codice di licenza riconducibile al produttore dell'imballaggio, oppure di una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato (es. ReMade in Italy® o Plastica Seconda Vita o equivalenti) o di una autodichiarazione ambientale di Tipo II conforme alla norma ISO 14021, verificata da un organismo di valutazione della conformità, che dimostri il rispetto del criterio.

5 APPENDICE I

Materiali di rivestimento durevoli

I requisiti per il buono stato dei materiali di rivestimento negli arredi sono definiti nelle tabelle 1,2 e 3 di seguito riportate:

Tabella 1. Requisiti fisici della pelle utilizzata negli arredi (tabelle 1 e 2 della norma tecnica EN13336)

Caratteristiche	ratteristiche Metodo di prova		Valori raccomandati	
fondamentali		Pelle di nabuk, camoscio e all'anilina*	Pelle semianilina*	Pelle rivestita, pigmentata e altro*
рН е ДрН	EN ISO 4045 Cuoio – Prove chimiche – Determinazione del pH	≥ 3.5 (se il pH è ≤	4.0, ΔpH deve esse	ere ≤ 0.7)
Carico di strappo, valore medio	EN ISO 3377-1:2012; Cuoio – determinazione del carico di strappo – Parte 1: strappo singolo			

Caratteristiche fondamentali	Metodo di prova		Valori raccomandati		
allo strofinio a secco, a umido e sudore alcalino a strofinio sotto il pe	11640 Cuoio valutare - prove		colore della pelle	Alterazione del colore della pelle e scarico di colore sui feltrini nessun danno della finitura	
		usando feltro secco	50 cicli, ≥ 3 scala di grigi	500 cicli ≥ 4 sc grigi	ala normalizzata di
	Soluzione di sudorazione alcalina	usando feltro umido	20 cicli, ≥ 3 scala di grigi	80 cicli, ≥ 3/4 scala di grigi	250 cicli, ≥ 3/4 scala di grigi
come definito nella norma EN ISO11641 – Cuoio – EN ISO Prove di solidità del colore - Solidità	usando feltro bagnato con sudore artificiale	20 cicli, ≥ 3 scala di grigi	50 cicli, ≥ 3/4 scala di grigi	80 cicli, ≥ 3/4 scala di grigi	
Solidità del colore alla luce artificiale	colore alla lu	ità del colore : Solidità del ice artificiale: npada ad arco	≥ 3 scala di blu	≥ 4 scala di blu	≥ 5 scala di blu
Adesione della rifinizione a secco	EN ISO 1164 Prova per l'ac rifinizioni			≥ 2N/10 mm	
Resistenza a flessione a secco	resistenza a flessione -			(nessuna rottura della finitura)	
Solidità del colore alla goccia d'acqua	EN ISO 15700 Cuoio – Prove di solidità del colore – Solidità del colore alla goccia d'acqua		≥3 scala di grigi (nessun rigonfiamento permanente)		

Caratteristiche fondamentali	Metodo di prova	Valori raccomand	ati
Determinazione della temperatura di rottura a freddo della rifinizione	EN ISO 17233 Cuoio – Prove fisiche e meccaniche – Determinazione della temperature di rottura a freddo della rifinizione		15°C (nessuna rottura della finitura)
Resistenza al fuoco	EN 1021 Mobili – Verifica dell'accendibilità dei mobili imbottiti o standard internazionali pertinenti		
*Definizioni di questi tipi di pelle sono in accordo con la norma EN 15987			

Tabella 2. Requisiti fisici per i materiali delle coperture in tessuto nei rivestimenti degli arredi

Oggetto della prova	Metodo di prova	Rivestimenti sfoderabili e lavabili	Rivestimenti sfoderabili e lavabili	non
Variazioni dimensionali			N/A (non applicabile)	

Oggetto della prova	Metodo di prova	Rivestimenti sfoderabili e lavabili	Rivestimenti non sfoderabili e lavabili
Solidità del colore al lavaggio	Lavaggio domestico: ISO 105-C06 Tessili – Prove solidità del colore – Parte C06: Solidità del colore al lavaggio domestico e commerciale Lavaggio professionale: ISO 15797 Tessili – Procedimenti di lavaggio e di finitura industriale per la valutazione degli abiti da lavoro + ISO 105-C06 (a minimo 75 °C)	≥ livello 3-4 per degradazione del colore ≥ livello 3-4 per scarico del colore	N/A
Solidità del colore allo sfregamento a umido*	ISO 105 X12 Tessili – Prove di solidità del colore – Solidità del colore allo sfregamento	≥ livello 2-3	≥ livello 2-3
Solidità del colore allo sfregamento a secco*	ISO 105 X12 Tessili – Prove di solidità del colore – Solidità del colore allo sfregamento	≥ livello 4	≥ livello 4
Solidità del colore alla luce	ISO 105 B02 Tessili – Prove di solidità del colore – Parte B02: Solidità del colore alla luce artificiale: Prova con lampada ad arco allo xeno	≥ livello 5**	≥ livello 5**
Resistenza del tessuto al pilling e all'abrasione	Prodotti lavorati a maglia e non tessuti ISO 12945-1 Tessili – Determinazione della tendenza dei tessuti alla formazione di pelosità superficiale e di palline di fibre (piling) – Metodo piling box		ISO 12945-1 risultato > 3
	Prodotti tessuti: ISO 12945-2 Tessili – Determinazione della tendenza dei tessuti alla formazione di pelosità superficiale e di palline di fibre (piling) – Metodo Martindale modificato		ISO 12945-2 risultato > 3

Tabella 3. Requisiti fisici per tessuti spalmati utilizzati come rivestimento negli arredi imbottiti

Proprietà	Metodo di prova	Requisito
Resistenza alla trazione e allungamento a rottura per tessuti gommati o rivestiti in plastica	ISO 1421 Supporti tessili rivestiti di gomma o materie plastiche – Determinazione della resistenza a rottura e dell'allungamento a rottura	
Resistenza allo strappo di film plastico e tela dal metodo di strappo dei pantaloni	ISO 13937/2 Tessili – Proprietà della lacerazione dei tessuti – Determinazione della forza di lacerazione di provette a pantalone (Metodo a lacerazione semplice)	
Solidità del colore agli eventi atmosferici artificiali con lampada ad arco allo xeno	EN ISO 105-B02Tessili – Prove di solidità del colore – Parte B02: Solidità del colore alla luce artificiale: Prova con lampada ad arco allo xeno	7
Resistenza all'abrasione con metodo Martindale	ISO 5470/2 Supporti rivestiti di gomma o materie plastiche – Determinazione della resistenza all'usura – Parte 2: Apparecchiatura di prova di abrasione Martindale	
Determinazione dell'adesione del rivestimento dei supporti tessili rivestiti di gomma o plastica		CH ≥ 1,5daN e TR ≥ 1,5daN

Dove: daN = deca Newtons, CH = Distorsione/deformazione e TR = trama

ART. 5 - GARANZIA E DISPONIBILITÀ PARTI DI RICAMBIO

La garanzia dei prodotti deve avere una durata di almeno 5 anni dall'acquisto ed il produttore deve garantire la disponibilità di parti di ricambio per almeno 5 anni. Se le parti di ricambio sono disponibili a costo zero, questo deve essere esplicitato nei documenti di acquisto, altrimenti il loro costo deve essere stabilito a priori e deve essere relazionato al valore del prodotto in cui va sostituito.

L'offerente deve fornire una garanzia scritta che indichi chiaramente il periodo di garanzia di almeno 5 anni dalla data di acquisto e l'impegno a garantire la disponibilità delle parti di ricambio per almeno 5 anni, con le relative informazioni di contatto sulle parti di ricambio ed il loro eventuale costo.

^{*} non si applica ai capi bianchi e a quelli che non sono né colorati né stampati

^{**} Un livello di 4 è tuttavia ammesso quando i tessuti di rivestimento degli arredi sono entrambi di colore chiaro (≤ profondità standard 1/12) contenenti più del 20 % di lana o altre fibre cheratiniche o più del 20 % lino o altre fibre liberiane

ART. 6 - QUALITÀ E CONFORMITÀ

- 1. Gli arredi scolastici dovranno essere realizzati in materiali di prima qualità e a perfetta regola d'arte.
- 2. Per la costruzione dei singoli prodotti, dovrà essere garantito l'impiego dei materiali richiesti. Ogni singola voce/arredo dovrà corrispondere per tipologia costruttiva, qualità, finiture, spessori e dimensioni a quanto prescritto dagli articoli 3 e 4 del presente capitolato e dal documento "ELENCO LOTTI, PRODOTTI E SEDI DI CONSEGNA", allegato al presente Capitolato d'Oneri quale parte integrante (vedi allegato 1).

ART. 7 - CERTIFICAZIONI E REQUISITI DI SICUREZZA

- 1. Gli arredi dovranno essere conformi alle vigenti norme in materia antinfortunistica e di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008.
- 2. Gli arredi offerti dovranno essere in possesso delle certificazioni previste per ogni lotto di cui all'art. 3 del presente capitolato e dal documento "ELENCO LOTTI, PRODOTTI E SEDI DI CONSEGNA", allegato al presente Capitolato d'Oneri quale parte integrante (vedi allegato 1), attualmente in vigore nel bando Consip: "Fornitura di Prodotti alle Pubbliche Amministrazioni" Categoria "Arredi". A comprova dovranno essere obbligatoriamente presentate copia di tutte le certificazioni richieste.
- 3. Tutti i prodotti finiti, realizzati con pannelli a base di legno contenente aldeide formica, al fine di garantire la protezione della salute umana nel loro impiego in ambienti di vita indoor, dovranno essere certificati secondo i limiti stabiliti dal Decreto 10 ottobre 2008 per l'emissione ed il contenuto di Formaldeide.

ART. 8 - ASSISTENZA

1. La ditta aggiudicataria dovrà, in ogni caso, garantire la sostituzione degli eventuali arredi consegnati già danneggiati per i quali dovrà essere garantito un efficiente e tempestivo servizio di assistenza anche successivamente all'accettazione degli arredi stessi. Tale assistenza dovrà essere garantita, a totale carico dell'aggiudicatario.

ART. 9 - TERMINE, MODALITÀ E LUOGO DI CONSEGNA

- 1. La Ditta aggiudicataria dovrà consegnare gli arredi entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto.
- 2. In difetto di quanto previsto al comma 1 si procederà all'applicazione della penale prevista dal successivo articolo 12.
- 3. La fornitura dovrà avvenire franca da qualsiasi spesa in particolare da quelle di trasporto, imballo e montaggio, presso le scuole indicate nel documento "ELENCO LOTTI, PRODOTTI E SEDI DI CONSEGNA", allegato al presente Capitolato d'Oneri quale parte integrante (vedi allegato 1).
- 4. Tutti gli arredi dovranno essere montati a cura della ditta appaltatrice.
- 5. I mobili contenitori con altezza superiore a 120 cm dovranno essere fissati con ancoraggio a muro idoneo per la specifica parete, in conformità alle "Linee Guida per la riduzione della vulnerabilità sismica di elementi non strutturali" emanate a giugno 2009 dalla Presidenza del Consigli dei Ministri, dipartimento della Protezione Civile.

Art. 10 - VARIAZIONI

Ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione del quantitativo degli arredi da ordinare fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 11 - COLLAUDI ED ACCETTAZIONE

- 1. Alla consegna e montaggio degli arredi si procederà al controllo degli stessi e della relativa rispondenza e conformità alle caratteristiche tecniche e qualitative richieste.
- 2. Qualora gli arredi forniti risultassero in tutto o in parte non conformi alle prescrizioni del presente Capitolato, il Comune può in pieno diritto rifiutarli oppure accettarli con riserva.
- 3. Il fornitore ha l'obbligo, entro 15 giorni dalla comunicazione formale di rifiuto, di ritirare e sostituire gli arredi respinti, sostenendo i relativi oneri a proprio carico.

ART. 12 - RITARDI NELLE CONSEGNE, PENALITÀ, CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RECESSO

- 1. Per ogni giorno di ritardo sulla consegna della fornitura sarà applicata una penale pari all'uno per mille, calcolata sull'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento.
- 2. L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione di inadempimento allo scopo di consentire all'impresa l'esercizio del diritto di presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della contestazione.
- 3. Acquisite le controdeduzioni, qualora valutate negativamente, ovvero scaduto il termine senza che l'impresa abbia risposto, il responsabile del procedimento procederà ad applicare le penali direttamente sul primo pagamento utile o, in mancanza, sulla cauzione definitiva costituita a norma dell'articolo 13.
- 4. Qualora le deduzioni raggiungano il 10% dell'importo di contratto, l'amministrazione committente può risolvere il contratto, salvo il risarcimento di maggiori danni.
- 5. L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi mediante lettera raccomandata A.R. nei sequenti casi :
- giusta causa
- reiterati inadempimenti dell'appaltatore, anche se non gravi.
- 6. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- il deposito contro l'appaltatore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali;
- il fatto che taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'appaltatore siano condannati con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.
- 7. Oltre ai casi previsti ai precedenti punti, l'Amministrazione committente può risolvere il contratto di appalto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. nei seguenti casi:
- allorché il fornitore non esegua le forniture in modo strettamente conforme all'offerta e al presente capitolato d'oneri e non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettono gravemente la corretta esecuzione del contatto di appalto nei termini prescritti;
- allorché il fornitore ceda il contratto o lo dia in subappalto senza l'autorizzazione del committente e fuori dai casi in cui ciò è consentito;

- allorché il fornitore fallisca o divenga insolvente o formi oggetto di un provvedimento cautelare di sequestro o sia in fase di stipulazione di un concordato con i creditori o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A. così come previsto dall'art. 3, comma 8 della legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i.;
- in caso di violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo degli obblighi di comportamento di cui al codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale e di cui al Codice di comportamento dell Comune di Vicenza, per quanto compatibili, codici che pur non venendo materialmente allegati al presente contratto
- sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza ai seguenti link: http://www.comune.vicenza.it/file/100686-codicecomportamento.pdf e http://www.comune.vicenza.it/file/88887-regolamentocodicecomportamento.pdf".
- 8. Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore verificatisi dopo la data di stipula del contratto. Per "forza maggiore" si intendono calamità naturali o eventi imprevedibili che sfuggono al controllo delle parti e che non possono essere evitati neppure con la dovuta diligenza. In tali casi il fornitore non è passibile di ritenuta sui compensi dovuti, di penalità di mora o di risoluzione per inadempienza, se e nella misura in cui il ritardo nell'esecuzione o in altre mancate ottemperanze agli obblighi contrattuali sono provocati da un caso di forza maggiore.

ART. 13 - CAUZIONE DEFINITIVA

- 1. L'aggiudicatario dovrà costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione secondo le modalità stabilite dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
- 2. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante..
- 3. La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
- 4. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e sarà svincolata con le modalità previste dall'art. 103 comma 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
- 5. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La stazione appaltante puo' incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
- 6. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

ART. 14 - PAGAMENTI

- 1. Le fatture, emesse a conclusione delle varie forniture, previa verifica di conformità delle stesse e previa acquisizione del DURC regolare, saranno liquidate entro 30 giorni.
- 2. Le fatture devono essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica ai sensi dell'art. 1 commi 2009-2014 della legge 244/2007, del Regolamento adottato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 del D.L. 66/2014.
- 3. L'Ufficio incaricato per la ricezione delle fatture elettroniche è l'Ufficio Provveditorato, Gare e Contratti al quale l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) ha attribuito il codice univoco **KKIFRW**.
- 4. Il pagamento sarà effettuato mediante mandati emessi a mezzo tesoreria comunale, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale su c/corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari. Rimane in carico all'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare in tali conti.

ART. 15 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

- 1. L'appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.
- 2. L'appaltatore si assume inoltre l'obbligo di dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
- 3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
- 4. I codici CIG da inserire in ogni transazione di pagamento relativamente all'affidamento in oggetto sono i seguenti:
 - ➤ LOTTO 1: armadietti spogliatoio e mobiletti contenitori in legno per bambini codice CIG: Z151F9608D
 - > LOTTO 2: armadietti spogliatoio in metallo codice CIG: Z661F960D0
 - LOTTO 3: panchine per bambini con schienale, panche alunni senza schienale codice CIG: Z3F1F96116
 - LOTTO 4: sgabelli codice CIG: Z261F96136
 - LOTTO 5: sedie pieghevoli codice CIG: ZDD1F96183
 - ➤ LOTTO 6: scaffali per libri in legno codice CIG: Z501F961BF
 - > LOTTO 7: sedie monoscocca in polipropilene, per adulti e per bambini
 - ➤ **LOTTO 8:** panche con attaccapanni e cappelliera e panche con seduta in listoni di legno, per gli spogliatoi delle palestre delle scuole codice **CIG: Z8D1F96280**
 - > LOTTO 9: specchi antinfortunistici per spogliatoi palestre codice CIG: Z621F962AD
 - > LOTTO 10: brandine codice CIG: ZC11F962CA

ART. 16 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

- 1. Le ditte concorrenti dovranno indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare.
- 2. L'eventuale subappalto lascia impregiudicata la responsabilità della Ditta aggiudicataria.
- 3. Per la disciplina del subappalto si applicano le disposizioni previste dall'art. 105 del Decreto Legislativo n° 50/2016 e s.m.i. per quanto compatibili con il presente capitolato d'oneri.
- 4. È vietata la cessione del contratto ad altra impresa, pena l'immediata risoluzione del contratto stesso ed il risarcimento dei danni al Comune di Vicenza.

ART. 17 - CONDIZIONE RISOLUTIVA NEL CASO DI INTERVENUTA DISPONIBILITÀ DI CONVENZIONI CONSIP

- 1. Il contratto è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o della centrale di committenza regionale che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, così come previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135.
- 2. Il Comune di Vicenza rileva la presenza di condizioni economiche migliorative rispetto al presente contratto nelle convenzioni Consip e/o nella centrale di committenza regionale e lo comunica all'operatore economico.
- 3. L'operatore economico entro quindici giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione esprime esplicitamente e incondizionatamente la volontà di adeguare i corrispettivi previsti nel contratto a quelli inseriti nelle convenzioni Consip e/o della centrale di committenza regionale. Il Comune non considera efficaci eccezioni o contestazioni connesse alle diverse condizioni previste nelle citate convenzioni alle quali l'operatore economico deve incondizionatamente aderire.
- 4. Decorso il termine di cui al punto precedente ed in assenza di positivo riscontro, il Comune recede dal contratto senza ulteriore comunicazione ed il compenso per l'operatore economico è quello previsto dalla normativa in questione.

ART. 18 - CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 1 del Codice di comportamento del Comune di Vicenza, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 28/01/2014, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza ai seguenti link: http://www.comune.vicenza.it/file/100686-codicecomportamento.pdf. e http://www.comune.vicenza.it/file/88887-regolamentocodicecomportamento.pdf.

ART. 19 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

- 1. L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012 e aggiornato in data 23 luglio 2014 e 7 settembre 2015, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti."
- 2. Il presente contratto è risolto di diritto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive antimafia di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
- 3. L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.

L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura."

- 4. La stazione appaltante si riserva di valutare le cd. Informazioni supplementari atipiche di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni ai fini del gradimento dell'impresa subaffidataria, per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998.
- 5. La stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese che hanno partecipato alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

ART. 20 - CONTROVERSIE

- 1. Per qualunque controversia dovesse sorgere tra il Comune e la Ditta aggiudicataria in ordine alla fornitura oggetto del presente capitolato sarà competente esclusivamente il Foro di Vicenza.
- 2. E' espressamente escluso il ricorso ad arbitrato.

ART. 21 - NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

- 1. L'Aggiudicatario è tenuto contrattualmente all'esatta osservanza delle norme vigenti al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, oltre che di quelle stabilite dal presente capitolato d'oneri, norme tra qui si ricordano in particolare:
 - ➤ Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";
 - il D.P.R. 207 del 05/10/2010 "Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici" per le parti non abrogate;
 - > il Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Vicenza;
 - tutte le leggi relative alla tutela, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e le disposizioni sulle assunzioni obbligatorie;
 - tutte le leggi relative alla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
- 2. L'aggiudicatario è tenuto inoltre all'osservanza di tutte le norme e condizioni previste nel BANDO del Mercato Elettronico Consip denominato **"Fornitura di Prodotti alle Pubbliche Amministrazioni" Categoria "Arredi".**

ART. 22 TRATTAMENTO DEI DATI

- 1. Si informa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati forniti dall'Impresa, obbligatori per le finalità connesse all'espletamento dell'appalto, sono trattati dall'Amministrazione in conformità alle disposizioni contenute nel suddetto codice.
- 2. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Vicenza.